



COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Data 29-04-2016	OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.
--	---

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:45 nella sala delle adunanze del Consiglio, previo avviso di convocazione, notificato a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Risultano all'appello nominale:

PELAGAGGIA MAURIZIO	Presente
CHIARABILLI MICHELE	Presente
BONCI STEFANO	Presente
SACCOMANDI GIANLUCA	Presente
PRUSSIANI PARIDE	Presente
LUSTRISSIMINI ORLANDO	Presente
Cipriani Elisa	Presente
Amadori Cristian	Assente
DE CAROLIS MARIA GRAZIA	Assente
MEZZANOTTI MAURIZIO	Assente
LUZI NICOLA	Presente
CHIAVARELLI LUIGI	Presente
ZANCHETTI ALEX	Presente

Presenti 10 Assenti 3

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Dott. MAURIZIO PELAGAGGIA nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea Volpini.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri

SACCOMANDI GIANLUCA

Cipriani Elisa

CHIAVARELLI LUIGI

In continuazione di seduta - Punto n. 8 dell'ordine del giorno.

SONO PRESENTI N. 10 CONSIGLIERI.

Relazione sul provvedimento il Sindaco. La relazione è stata registrata su supporto digitale, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritta e conservata a cura dell'Ufficio Segreteria.

Il SINDACO sottopone quindi a votazione la sotto riportata proposta di deliberazione, così come depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri.

“ “

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

PREMESSO che, con l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo Per I Servizi Indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-705, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 19/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 30/07/2015 con la quale sono state approvate alcune modifiche al Regolamento IUC;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 29.04.2016 con la quale sono state apportate le modifiche al Regolamento IUC a far data dal 1 gennaio 2016;

RICHIAMATO il comma 7 della Legge n. 208/2015 il quale introduce modifiche al Fondo di Solidarietà Comunale precedendone l'incremento in misura pari alla quantificazione delle esenzioni/agevolazioni IMU e TASI introdotte dalla stessa Legge di Stabilità:

PRESO ATTO del comma 26 dell'art. 1 della L. n.208 del 28/12/2015 il quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015; (comma 26: "Al fine

di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ...omissis...");

CONSIDERATO le modifiche introdotte dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), riguardanti, in particolare tra le altre cose:

- la ridefinizione del presupposto impositivo della TASI, coincidente con "il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.... escluse quelle lì classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9", al fine di escludere dall'imposizione l'abitazione principale (art.1, comma 14, della suddetta Legge);
- la fissazione di un'aliquota specifica per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, variabile dallo 0,0 al 2,5 per mille (art. 1, comma 14, della suddetta Legge);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 30/07/2015 con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2015;

CONSIDERATO che, in virtù del blocco dell'aumento dei tributi 2016, stabilito dal comma 26 della Legge n. 208/2015, si ritiene di confermare le aliquote IMU in vigore per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di intendono prorogate di anno in anno";

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato in G.U. n. 254 del 31/10/2015) che fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 al 31 marzo 2016;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 1 Marzo 2016 (pubblicato in G.U. n. 55 del 07/03/2016) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali al 30 Aprile 2016;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento";

RITENUTO pertanto, nell'esercizio del potere conferito per legge di approvare le aliquote, nel rispetto di quanto stabilito dal l'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015, di riconfermare le tariffe già deliberate per l'anno 2015;

DATO ATTO che la previsione di gettito derivante dalle aliquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di TASI, è stata elaborata sulla base delle informazioni contenute nel gestionale dell'Ufficio Tributi;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento sia urgente ed improrogabile atteso che l'approvazione delle tariffe costituisce atto propedeutico rispetto all'approvazione del Bilancio di previsione 2016-2018;

DATO ATTO che, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e così come da ultimo modificato dall'art 3. lettera b) del D.L. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n.213, il parere del Responsabile del Settore "Servizio Economico e Finanziario" in ordine alla regolarità contabile";

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale è richiesto il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale (l'art. 42, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n°267);

P R O P O N E

al Consiglio Comunale di adottare apposito atto deliberativo nel quale si stabilisca:

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI CONFERMARE espressamente per il 2016 le aliquote e le detrazioni del Tributo per i Servizi indivisibili (TASI) di cui all'art.1, commi 669 e ss., della Legge n. 147 del 27/12/2013, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/07/2015, fatte salve le esclusioni od agevolazioni stabilite direttamente dalle norme di legge, come previsto dall'art. 1, comma 28/, della Legge n. 208/2015, al fine di mantenere, per gli immobili non esentati ex lege per l'anno 2016 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	Aliquote TASI 2016
Abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Altri fabbricati es. immobili merce (escluse le categorie soggette all'aliquota IMU del 10,6)	1 per mille

3. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo di base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 10,6 per mille.
4. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
5. DI INSERIRE nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
6. DI PRECISARE che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, anche nell'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità;
7. DI DICHIARARE l'atto immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
Tributi - Attività Economiche
f.to *Nadia Cavanna*

" "

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che tale proposta è corredata dai seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

- **Responsabile del Settore VI – Tributi e Attività economiche** in data 26.04.2016: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- **Responsabile del Settore V - Servizio Economico e Finanziario** in data 27.04.2016: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO, altresì, che tale proposta è corredata dal seguente parere:

- **Organo di Revisione economico e finanziario** in data 27.04.2016: parere favorevole;

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 7
- Consiglieri contrari : n. =
- Consiglieri astenuti : n. 3 (Luzi, Chiavarelli e Zanchetti)

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 7
- Consiglieri contrari : n. =
- Consiglieri astenuti : n. 3 (Luzi, Chiavarelli e Zanchetti)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott. MAURIZIO PELAGAGGIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Andrea Volpini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione per quindici giorni consecutivi sull'Albo Pretorio "On Line", istituito sul Sito Internet del Comune accessibile al pubblico, come previsto dall'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69.

Lì 03-05-2016

Il Segretario Comunale

Dott. Andrea Volpini

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
- Che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "On Line", istituito sul Sito Internet del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 03-05-2016 al 18-05-2016 Reg. n. 514 del 03-05-2016, ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000), il 14-05-2016

Lì, 19-05-2016

Il Segretario Comunale

Dott. Andrea Volpini